REGOLAMENTO (CEE) N. 3252/88 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 1988
relativo all'importazione di cereali in chicchi in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

considerando che le misure previste dall'articolo 257 dell'atto di adesione possono essere adottate e applicate fino al 31 dicembre 1990 a norma del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio (1);

considerando che nell'ambito dell'accordo concluso il 30 gennaio 1987 tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America a titolo dell'articolo XXIV, punto 6 del GATT (2), il Portogallo ha rinunciato all'applicazione del regime previsto, per i cereali, all'articolo 320, paragrafo 2 dell'atto di adesione; che tale rinuncia comporta che il regime da applicare nell'ambito della liberalizzazione del commercio d'importazione in Portogallo sia quello previsto agli articoli 270 e 277 dell'atto di adesione;

considerando che il regime previsto ai due articoli da ultimo citati può, per certi aspetti, compromettere l'applicazione della normativa nazionale in materia di cereali la quale è autorizzata, a determinate condizioni, dall'articolo 261 dell'atto di adesione; che occorre pertanto mettere a punto un nuovo regime in grado di accelerare la liberalizzazione del commercio d'importazione dei cereali in Portogallo, agevolando l'inserimento di questo paese nell'organizzazione comune del mercato del settore, tenendo conto nel contempo delle esigenze della normativa nazionale in vigore e del fatto che l'atto di adesione ha assoggettato i cereali al regime di transizione per tappe;

considerando che è opportuno a tal fine prevedere l'immediata liberalizzazione delle importazioni di tutti i cereali di base, eccezion fatta per il frumento tenero e il frumento duro, disciplinati nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (4), prendendo tuttavia le disposizioni necessarie in materia di calcolo del prelievo per tener conto della particolare gerarchia di prezzo prevista dalla normativa portoghese e del ruolo da essa riservato al prezzo d'importazione dei cereali; che la liberalizzazione delle importazioni dei cereali diversi dal frumento tenero e dal frumento duro significa che viene liberalizzato il 60 % circa delle importazioni del settore; che nell'ambito di questo regime occorre prevedere le disposizioni necessarie per seguire da vicino le correnti d'importazione e prendere, eventualmente, con tempestività i provvedimenti necessari ad evitare perturbazioni sui mercati;

considerando che per quanto riguarda il frumento tenero e il frumento duro — prodotti per i quali non si è ancora proceduto alla liberalizzazione data la necessità di smaltimento della produzione nazionale — si può prevedere la loro totale liberalizzazione solo a partire dal 1989; che si ravvisa inoltre l'opportunità di prevedere che le importazioni di questi ultimi prodotti siano, a scelta delle autorità portoghesi, effettuate nell'ambito di un regime di prelievi da applicare secondo le regole previste per gli altri cereali, oppure nell'ambito di un regime di gare aperte a tutti gli operatori, in cui le offerte relative ai prodotti comunitari vengono adeguate per tener conto della differenza tra il prezzo comunitario e il prezzo mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1990 le importazioni in Portogallo dei cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75 si effettuano conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

I

Regime applicabile ai cereali diversi dal frumento tenero e dal frumento duro

Articolo 2

1. L'importazione in Portogallo di cereali di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2727/75, salvo il frumento tenero, provenienti dai paesi terzi, è subordinata all'applicazione di un prelievo d'importo pari al prezzo d'entrata stabilito dalle autorità portoghesi, ridotto del prezzo cif stabilito dalle stesse autorità in base a criteri analoghi a quelli previsti dalla normativa comunitaria.

Il prezzo d'entrata a tal fine stabilito all'inizio della campagna può essere in seguito differenziato per prodotto o per periodo, in funzione delle necessità di smaltimento della produzione nazionale. I prelievi prefissati sono adeguati in funzione del prezzo di entrata in vigore al momento dell'importazione.

(1) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 2.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

2. Il prelievo calcolato a norma del paragrafo 1 si applica anche se inferiore a quello stabilito per la Comunità nel suo insieme in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 3

L'importazione in Portogallo dei cereali di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2727/75, salvo il frumento tenero, provenienti dagli altri Stati membri è subordinata all'applicazione di un prelievo d'importo pari al prezzo d'entrata previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, ridotto del prezzo cif del Portogallo calcolato in base alle offerte più favorevoli provenienti dal mercato comunitario. La differenza tra il prelievo applicabile alle importazioni dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e quello applicabile alle importazioni provenienti dalla Spagna è pari all'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna.

Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase si applica al prelievo di cui al primo comma.

II

Regime applicabile al frumento tenero e al frumento duro

Articolo 4

1. L'importazione in Portogallo di frumento tenero e di frumento duro è liberalizzata entro i limiti che seguono :

— anno 1988 : 100 000 t,

— anno 1989 : tutte le importazioni.

2. L'importazione dei quantitativi previsti al paragrafo 1 si effettua :

— previa applicazione di un prelievo calcolato a norma degli articoli 2 e 3 oppure

— nell'ambito di gare per la fissazione del prelievo indette senza discriminazione tra gli operatori economici.

Nell'ambito di queste gare le offerte relative a prodotti di origine comunitaria sono corrette della differenza tra i prezzi del mercato comunitario e il prezzo del mercato mondiale. Tale differenza è a sua volta corretta dell'importo compensativo adesione a seconda che le offerte riguardino prodotti in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ovvero prodotti in provenienza dalla Spagna.

III

Disposizioni generali

Articolo 5

Il Portogallo comunica alla Commissione :

— prima della loro entrata in vigore, le misure adottate in applicazione del presente regolamento, in particolare i prezzi di entrata,

— i prelievi stabiliti.

Articolo 6

Le importazioni di cereali effettuate nell'ambito del presente regolamento sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato agli operatori che ne fanno richiesta.

Tuttavia, il rilascio di un titolo non richiesto nell'ambito della procedura di gara ha luogo il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 274 dell'atto di adesione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente